



# AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A.

## PESCHIERA DEL GARDA

N. **560** di Prot. Contr. firmato digitalmente in data 13.05.2021

### CONTRATTO

per affidamento del servizio di "Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti costituiti da fanghi disidratati umidi prodotti dal trattamento di acque reflue urbane".

**Progetto n. 20114 - Codice CIG. N. 854577549F**

\*\*\*\*\*

tra

l'**AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A.** (C.F. 80019800236 e P. I.V.A. 01855890230), con sede in Via 11 Settembre n. 24 a Peschiera del Garda (Verona), nella persona del Dirigente Area Approvvigionamenti-Clienti dott.ssa Paola Bersani, nata a Verona (VR) il 19.08.1962, a ciò autorizzata giusta delibera del Consiglio di Amministrazione n. 46/7 del 28.07.2016 e conseguente Procura in data 31.07.2017 che nel contesto dell'atto verrà chiamata per brevità "Ente aggiudicatore";

e

**BIOAGRITALIA S.r.l.** (C.F. 00942330192 e P. I.V.A. N. 12417170151), con sede in via Cassanese n. 45 – Segrate (MI), società iscritta alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura di Milano Monza Brianza Lodi – Repertorio Economico Amministrativo n. MI-1556816 nella persona del Legale Rappresentante Sig. Marco Sperandio nato a Bergamo il 29.06.1968, presso la quale è domiciliato per la carica, quale rappresentante del Raggruppamento temporaneo di imprese costituito con atto del Notaio dott.ssa Aminta Mele, Notaio in Segrate (MI), Repertorio n. 91784 – Raccolta n. 16962 in data 24 febbraio 2021, registrato a Milano 2 il 24.02.2021 al n.



16512 Serie 1T, documento che si allega al presente contratto per costituirne parte integrante e sostanziale, fra:

**BIOAGRITALIA S.r.l.** (C.F. 00942330192 e P. I.V.A. 12417170151), con sede in via Cassanese n. 45 – Segrate (MI), Capogruppo mandataria per una quota di esecuzione pari al 82,70% dell'importo contrattuale complessivo;

**POIAGHI S.r.l.** (C.F. e P. IVA 01273700193), con sede in viale Europa n. 75 – Crema (CR) società iscritta alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura di Cremona - Repertorio Economico Amministrativo n. CR-157094, mandante per una quota di esecuzione pari al 17,30% dell'importo contrattuale complessivo ed iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali – Sezione Regionale Lombardia n. MI - 001066

Detto Raggruppamento temporaneo, nel contesto dell'atto, sarà chiamato per brevità anche "Appaltatore".

**Premesso** che con determina del Direttore Generale n. 170/2020 del 02.12.2020 è stata approvata la documentazione tecnica predisposta dall'ufficio Impianti ed Energy Manager dell'Azienda e, contestualmente, l'indizione di una procedura di gara, ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 conv. con L. 120/20 da esperirsi con il criterio del miglior ribasso sull'unico prezzo posto a base di gara pari ad € 150,00 a tonnellata di fango smaltito comprensivo di oneri di noleggio cassoni per lo stoccaggio, trasporto, smaltimento ed esecuzione di analisi di omologa del rifiuto per un importo complessivo, relativo alla quantità presunta di fango smaltito di 1.756 tonnellate, dell'importo di € 264.600,00 di cui € 263.400,00 per il servizio ed € 1.200,00 per oneri per la sicurezza da rischio interferenziale non soggetti a ribasso;

- **che** l'affidamento del servizio di cui all'oggetto è stato preceduto dalla



pubblicazione di un “Avviso esplorativo – Indagine di mercato” acquisito al registro di sistema telematico di AGS al n. 000922-20;

- **che** con determina del Direttore Generale di Azienda Gardesana Servizi S.p.A. n. 30/2021 del 04.02.2021 è stato affidato, a seguito di “Avviso esplorativo – Indagine di mercato” e successiva indizione di procedura di gara, il servizio di “Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti costituiti da fanghi disidratati umidi prodotti dal trattamento di acque reflue urbane” – progetto 20114 al costituendo raggruppamento temporaneo di imprese BIOAGRITALIA S.r.l. – POIAGHI S.r.l. con capogruppo BIOAGRITALIA S.r.l. di Segrate (MI), per l’importo di € 213.553,08 oltre ad € 1.200,00 per oneri per la sicurezza, per un importo complessivo di € 212.353,08 oltre IVA ai sensi di legge con un ribasso del 19,38% (diciannove virgola trentotto per cento) sull’unico prezzo posto a base di gara pari ad € 150,00 a tonnellata di fango smaltita;

- **che** l’avviso relativo all’esito della gara è stato regolarmente pubblicato;

- **che** il possesso dei requisiti dell’Appaltatore è stato verificato ed ha dato esito positivo;

- **che**, ai sensi dell’art. 1, commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012 e del D.P.C.M. 18.04.2013 l’iscrizione della società mandataria “BIOAGRITALIA S.r.l.” risulta in fase di aggiornamento ma valida nelle more per il rinnovo dell’iscrizione all’Elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, istituito presso l’Ufficio Antimafia della Prefettura di Milano, cosiddetta “white-list”, nella sezione X “*Servizi ambientali comprese le attività di raccolta, trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti*”;



- **che**, ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012 e del D.P.C.M. 18.04.2013 la società mandante POIAGHI S.r.l. risulta iscritta all'Elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, istituito presso l'Ufficio Antimafia della Prefettura di Cremona, cosiddetta "white-list" nella sezione VII "Autotrasporto per conto terzi".

- **che**, a seguito di istanza presentata dall'Azienda alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Milano per il rilascio della comunicazione antimafia, ai sensi degli artt. 85, 90, 91, 92 del D.lgs. n. 159/2011 a carico dei soggetti sottoposti alla verifica ex art. 85 del D.lgs. medesimo, la Banca Dati della medesima Prefettura, con nota in data 18.03.2021, prot. n. PR\_MIUTG\_Ingresso\_0072198\_20210318, ha comunicato che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. medesimo a carico della società mandataria BIOAGRITALIA S.r.l.;

- **che**, a seguito di ulteriore istanza presentata dall'Azienda alla Prefettura-Ufficio Territoriali del Governo della Provincia di Crema per il rilascio della comunicazione antimafia, ai sensi degli artt. 85, 90, 91, 92 del D.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. a carico dei soggetti sottoposti alla verifica ex art. 85 del D.lgs. n. 159/2011, la Banca Dati della medesima Prefettura, con nota in data 18.03.2021, prot. n. PR\_CRUTG\_Ingresso\_0015815\_20210318, ha comunicato che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. medesimo a carico della società mandante POIAGHI S.r.l.;

**Tutto ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue:**





### Articolo 1 – Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, materialmente allegati, i sottoelencati documenti:

- Atto notarile di costituzione del raggruppamento temporaneo di imprese con conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza;
- Offerta presentata dalla società in sede di gara;
- Cauzione definitiva costituita a mezzo bonifico bancario.

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i sottoelencati documenti, sottoscritti per accettazione dall'Appaltatore, anche se non materialmente allegati:

Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, le Analisi fanghi, il Capitolato d'Oneri e il Duvri.

### Articolo 2 – Oggetto del contratto

L'Azienda Gardesana Servizi S.p.A., a mezzo del nominato suo Dirigente Area Approvvigionamenti-Clienti, affida al costituendo RTI BIOAGRITALIA S.r.l. – POIAGHI S.r.l. con capogruppo BIOAGRITALIA S.r.l. via Cassanese, 45 Segrate (MI) che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione del servizio di "Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti costituiti da fanghi disidratati umidi prodotti dal trattamento di acque reflue urbane". Progetto n. 20114 con le modalità previste nel Capitolato speciale descrittivo prestazionale e nel Capitolato d'Oneri predisposto per il servizio in parola, che costituiscono parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegati.

### Articolo 3 – Ammontare del contratto

Con la società viene stipulato il presente contratto dell'importo di € 213.553,08 (duecentotredicimilacinquecentocinquantatre/08), di cui € 212.353,08



(duecentododicitrecentocinquantatre/08) per il servizio da svolgere ed € 1.200,00 (milleduecento/00) per oneri per la sicurezza da rischio interferenziale, che verrà corrisposto dall'Azienda all'Appaltatore, secondo quanto stabilito nel Capitolato d'Oneri.

Ogni fattura emessa dall'Appaltatore dovrà essere completata con gli estremi del progetto e del relativo codice CIG del contratto, il tutto nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, meglio dettagliata nell'art. 4 del presente contratto.

L'Appaltatore ha dichiarato che l'offerta presentata in sede di gara è stata espressa senza operare ribassi sui "costi di sicurezza aziendali" quantificati in € 1.553,06.

La contabilizzazione del servizio avverrà, applicando il ribasso offerto dalla società in sede di gara del 19,38% (diciannove virgola trentotto per cento), aumentato degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, al prezzo posto a base di gara pari ad € 150,00 a tonnellata di fango smaltito, comprensivo di oneri di noleggio cassoni per lo stoccaggio, trasporto, smaltimento ed esecuzione di analisi di omologa del rifiuto come previsto dalla normativa vigente.

I pagamenti saranno effettuati mediante bonifici bancari a 60 (sessanta) giorni data fattura, secondo le modalità dettagliate nel Capitolato d'Oneri.

La richiesta di eventuali modalità agevolative di pagamento dovrà essere comunicata per iscritto dall'Appaltatore al competente ufficio Ragioneria e Finanze dell'Azienda e sarà considerata valida fino a diversa comunicazione.

In riferimento alla Legge n. 205/17 che ha reso obbligatoria la fatturazione elettronica a partire dal 1° gennaio 2019, al fine di poter adempiere a tale obbligo, le parti concordano che l'invio di fatture e eventuali note di accredito avverrà attraverso il sistema di interscambio (SdI). Il codice destinatario che



identifica la nostra Azienda, da utilizzarsi per la compilazione del tracciato Xml della fattura o di eventuali note di accredito è 4PRR1AO.

**Articolo 4 – Tracciabilità dei flussi finanziari – clausola risolutiva espressa**

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., è obbligato, per le transazioni finanziarie inerenti al presente contratto, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, secondo le modalità previste dal medesimo art. 3. In ottemperanza al medesimo art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii. il contratto s'intende immediatamente risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.a. L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Ente aggiudicatore, nel rispetto del termine previsto dall'art. 3 comma 7, della legge gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui conti medesimi.

L'Appaltatore si impegna nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i sub contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati al servizio, ad inserire a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, in relazione a ciascuna transazione posta in essere ad inserire il codice CIG relativo all'investimento pubblico sottostante.

L'Appaltatore si obbliga a porre in essere i comportamenti prescritti



nell'ultima parte del comma 8 del citato art. 3 della suddetta Legge in termini di immediata risoluzione del rapporto contrattuale con le controparti inadempienti agli obblighi di tracciabilità finanziaria ed agli obblighi di informativa all'Azienda ed alla Prefettura.

#### **Articolo 5 – Obblighi derivanti dall'appalto**

Il servizio viene concesso dall'Azienda ed accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità di cui al Capitolato speciale descrittivo prestazionale e al Capitolato d'Oneri, documenti questi sottoscritti dalle parti per accettazione, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati al medesimo ed all'offerta del raggruppamento temporaneo di imprese presentata in sede di gara, allegata al presente contratto al n. 2.

Le parti si danno reciprocamente atto che l'Appaltatore ha preso visione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi, redatto ai sensi di Legge in funzione del servizio da svolgere, delle attrezzature e dell'organizzazione del medesimo dall'area Impianti e Energy manager dell'Azienda e, sulla base di questo, ha predisposto il proprio Documento di valutazione del rischio, tutto ciò nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro, assieme a tutta la normativa in materia di ambienti sospetti di inquinamento o confinati sul lavoro e che si impegna formalmente a rispettarli, documenti tutti sottoscritti per accettazione dall'Appaltatore i quali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati.

L'Appaltatore si impegna a rispettare, a propria cura e spese, la normativa ambientale vigente in merito alle proprie attività, con particolare riferimento





allo smaltimento di rifiuti prodotti durante la realizzazione del servizio oggetto del presente contratto e si impegna a dare immediata comunicazione all'Azienda appaltante relativamente a sinistri, incidenti e non conformità relativi a sicurezza e ambiente che dovessero verificarsi durante l'esecuzione dell'appalto.

L'Azienda si riserva di prendere visione di tutti i documenti relativi al corretto smaltimento dei rifiuti.

Le Parti si impegnano inoltre, per tutto quanto non previsto nei documenti succitati, a rispettare la normativa vigente in materia.

#### **Articolo 6 - Codice Etico e di comportamento – Modello di Organizzazione**

##### **231**

L'Appaltatore dichiara espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 231/2001 e ss.mm.ii. nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal Modello di Organizzazione, gestione e controllo adottato da Azienda Gardesana Servizi S.p.A. pubblicato sul sito promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., si impegna a:

a) rispettare i principi ed i valori contenuti nel Modello di Organizzazione, gestione e controllo di A.G.S. S.p.A. comprensivo del Piano di Anticorruzione e a tenere una condotta in linea con quanto in esso previsto, e comunque, tale da non esporre A.G.S. S.p.A. al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal predetto D.lgs. n. 231/2001;

b) non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori di A.G.S. S.p.A. a violare i principi del Modello di Organizzazione, gestione e controllo di A.G.S. S.p.A. o a tenere una condotta non conforme a quest'ultimo.



Si dà atto che l'inosservanza di tali impegni da parte del Dichiarante costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima A.G.S. S.p.A. a risolvere il contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

L'ente aggiudicatore invita a segnalare prontamente al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza eventuali comportamenti non etici commessi dai dipendenti di AGS. Naturalmente, da parte dell'ente aggiudicatore verrà garantito il diritto alla riservatezza sull'identità del segnalante.

#### **Articolo 7 – Risoluzione e Recesso**

Le Parti si danno reciproco atto che trovano applicazione, per la risoluzione ed il recesso del contratto, le disposizioni di cui agli articoli 108 e 109 del D.lgs. 50/2016, nonché l'art. 13 del Capitolato d'Oneri.

#### **Articolo 8 – Durata del contratto**

La durata del servizio è di 360 giorni naturali, consecutivi e decorrenti dalla data del verbale di consegna. Il contratto si intenderà risolto anticipatamente con l'esaurimento dell'importo contrattuale. Qualora le necessità aziendali non comportassero l'esaurimento dell'importo contrattuale entro il periodo previsto di 360 giorni, la durata contrattuale verrà protratta sino ad esaurimento dell'importo, ma comunque, non oltre 540 giorni dalla data del verbale di consegna del servizio.

#### **Articolo 9 – Comunicazione Antimafia**

L'Ente aggiudicatore dà atto che, ai sensi dell'art. 1, commi 52 e 57 della Legge 190/2012 e del D.P.C.M. 18.04.2013, l'iscrizione della società mandataria "BIOAGRITALIA S.r.l." risulta in fase di aggiornamento ma valida nelle more per il rinnovo dell'iscrizione all'Elenco di fornitori, prestatori di servizi ed



esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, istituito presso l'Ufficio Antimafia della Prefettura di Milano, cosiddetta "white-list", nella sezione X "Servizi ambientali comprese le attività di raccolta, trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti", mentre la società mandante POIAGHI S.r.l. risulta iscritta all'Elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, istituito presso l'Ufficio Antimafia della Prefettura di Cremona, cosiddetta "white-list" nella sezione VII "Autotrasporto per conto terzi".

L'Ente aggiudicatore dà atto che a seguito di istanza presentata dall'Azienda alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Milano per il rilascio della comunicazione antimafia, ai sensi degli artt. 85, 90, 91, 92 del D.lgs. n. 159/2011 a carico dei soggetti sottoposti alla verifica ex art. 85 del D.lgs. medesimo, la Banca Dati della medesima Prefettura, con nota in data 18.03.2021, prot. n. PR\_MIUTG\_Ingresso\_0072198\_20210318, ha comunicato che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. medesimo a carico della società mandataria BIOAGRITALIA S.r.l.;

L'Ente aggiudicatore dà inoltre atto che, a seguito di ulteriore istanza presentata dall'Azienda alla Prefettura-Ufficio Territoriali del Governo della Provincia di Crema per il rilascio della comunicazione antimafia, ai sensi degli artt. 85, 90, 91, 92 del D.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. a carico dei soggetti sottoposti alla verifica ex art. 85 del D.lgs. n. 159/2011, la Banca Dati della medesima Prefettura, con nota in data 18.03.2021, prot. n. PR\_CRUTG\_Ingresso\_0015815\_20210318, ha comunicato che non sussistono



cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. medesimo a carico della società mandante POIAGHI S.r.l.

#### **Articolo 10 – Cauzione definitiva**

L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il contratto di appalto, costituisce cauzione definitiva in € 20.693,50 (ventimilaseicentonovantatre/50) a mezzo garanzia fideiussoria n. 1670.00.27.2799809680 rilasciata in data 24.02.2021 dalla Compagnia di Assicurazione "Sace Simest gruppo cdp", pari al 9,69% dell'importo contrattuale, che costituisce parte integrante del presente contratto allegata al n. 3).

Tale cauzione, è stata calcolata tenendo conto delle riduzioni sancite dall'articolo 93 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, in quanto tutte le società facenti parte del raggruppamento temporaneo di imprese risultano in possesso sia della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015.

La medesima verrà svincolata a sensi di legge.

Le parti si danno reciprocamente atto che nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, l'Azienda ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. L'Appaltatore deve reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli viene prefissato, qualora l'Azienda debba, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

#### **Articolo 11 – Divieto di cessione del contratto**

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come stabilito dall'art. 106 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dall'art. 6 del Capitolato d'Oneri.

#### **Articolo 12 – Subappalto**

Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia entro i limiti del 30% dell'importo





contrattuale ai sensi del comma 2 dell'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nei limiti indicati dall'Appaltatore stesso nell'offerta presentata in sede di gara per l'affidamento del servizio di cui al presente contratto e sottostanno a tutte le norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii..

#### **Articolo 13 – Invariabilità del corrispettivo**

Le parti si danno reciprocamente atto che è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e che l'importo rimane fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

#### **Articolo 14 – Penale per i ritardi**

Le parti si danno reciprocamente atto che, per eventuali ritardi nella conduzione del servizio, verranno applicate le penali previste dall'art. 11 del Capitolato d'Oneri.

#### **Articolo 15 – Oneri dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti**

L'Appaltatore dichiara, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori del settore e che agisce, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa e sanitaria previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

L'Appaltatore, altresì, ha:

- a) l'obbligo di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se



assunti al di fuori della Regione del Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto durante lo svolgimento del servizio;

- b) l'obbligo, anche nei confronti del subappaltatore, di rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza.

Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte dell'Ente aggiudicatore per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva, rilasciata dagli enti competenti. La dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini dell'acconto successivo. Qualora, su istanza degli Enti competenti o degli stessi lavoratori, eventualmente assistiti dalle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'Appaltatore, l'Ente aggiudicatore provvede al pagamento delle somme corrispondenti, a termini di legge, nonché gli importi dovuti all'impresa a titolo di pagamento dei servizi eseguiti e, ove occorra, anche incamerando la cauzione definitiva.

#### **Articolo 16 - Regolarità contributiva**

Le parti si danno reciprocamente atto che, a seguito di istanza presentata dall'Ente aggiudicatore ai competenti Enti Previdenziali ai fini dell'ottenimento del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), sia la società mandataria BIOAGRITALIA S.r.l. che la società mandante POIAGHI S.r.l. sono risultate regolari.

#### **Articolo 17 - Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie**



Le parti danno atto che la società mandataria BIOAGRITALIA S.r.l. non è tenuta agli obblighi di assunzione obbligatorie di cui alla Legge 12.03.1999, n. 68, “*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*”, come confermato del portale Sintesi di Segrate Milano con nota in data 18.02.2021.

Inoltre, le parti danno atto che la società mandante POIAGHI S.r.l. ha dichiarato di non essere assoggettata agli obblighi di assunzione obbligatorie di cui alla Legge 12.03.1999, n. 68, “*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*”, come confermato del portale sintesi della provincia di Cremona con nota acquisita al protocollo al n. 2032/21 del 16.03.2021.

#### **Articolo 18 – Domicilio e rappresentanza dell’Appaltatore**

Le parti si danno reciprocamente atto che l’Appaltatore elegge domicilio presso la sua sede legale in Segrate (MI) – via Cassanese, n. 45.

#### **Articolo 19 – Controversie**

Per la definizione di tutte le vertenze che, in dipendenza dell'appalto, insorgessero tra l’Ente aggiudicatore e l’Appaltatore sia durante l’esecuzione che al termine del contratto, qualunque sia la loro natura, ove non risolte in via amministrativa, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui all’art. 205 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. saranno deferite alla Magistratura. Il Foro competente è quello di Verona.

#### **Articolo 20 – Trattamento dei dati personali**

I dati di natura personale eventualmente contemplati nel presente contratto, sono trattati secondo i principi del GDPR EU-2016/679, D.lgs. n. 101/2018 e normativa vigente collegata. Azienda Gardesana Servizi S.p.a. ne garantisce l’utilizzo per le finalità strettamente collegate all’esecuzione del contratto e ne garantisce la massima riservatezza. I dati non verranno trasferiti verso paesi terzi, non saranno diffusi e saranno eventualmente comunicati a soli



soggetti indispensabili per l'esecuzione del contratto. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere in ogni momento a [dpo@ags.vr.it](mailto:dpo@ags.vr.it).

#### **Articolo 21 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari**

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.lgs. n. 50/2016 Codice dei Contratti Pubblici, Servizi, Forniture e ss.mm.ii., nonché il D.lgs. 81/2008.

#### **Articolo 22 - Spese contrattuali**

L'Appaltatore assume a proprio carico, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'iva, che rimane a carico dell'Ente aggiudicatore.

#### **Articolo 23 - Registrazione**

Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che i servizi oggetto del presente contratto sono soggetti al pagamento dell'iva, per cui richiedono la registrazione - solo in caso d'uso - in misura fissa.

#### **Articolo 24 - Interpretazione del contratto**

Per l'interpretazione del presente contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1362 a 1371 del codice civile.

Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e/o del Capitolato speciale descrittivo prestazionale e del Capitolato d'Oneri prevalgono le prime.

#### **Articolo 25 - Documenti che fanno parte del contratto**

Si allegano al presente atto, per costituirne parte integrante, i seguenti documenti:

- 1) Atto costitutivo del raggruppamento temporaneo di imprese;
- 2) Offerta presentata dal raggruppamento in sede di gara;





3) Cauzione definitiva costituita a mezzo polizza fideiussoria n. 1670.00.27.2799809680 rilasciata dalla compagnia di assicurazioni Sace Simest – gruppo cdp.

Fanno parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- Capitolato speciale descrittivo prestazionale, Capitolato d’Oneri e Duvri.

Fatto, letto e sottoscritto a mezzo firma digitale, pertanto, ha lo stesso valore legale dell’equivalente documento cartaceo firmato autografo. Relativamente alla data, farà fede la data dell’ultima sottoscrizione

L’Appaltatore  
RTI “BIOAGRITALIA S.r.l.

- POIAGHI S.r.l.”  
(Sig. Marco Sperandio)

Azienda Gardesana Servizi S.p.A.

Il Dirigente Area  
Approvvigionamenti-Clienti  
(Dott.ssa Paola Bersani)